

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3725 di mercoledì 24 febbraio 2016

La direttiva macchine e il principio di integrazione della sicurezza

Le caratteristiche e i principi della Direttiva Macchine 2006/42/CE. L'evoluzione della normativa, il campo di applicazione, gli aspetti rilevanti, i requisiti essenziali di sicurezza e gli obblighi del fabbricante di una macchina.

Napoli, 24 Feb ? In relazione ai molti incidenti sul lavoro che avvengono in Italia nell'uso di **attrezzature di lavoro**, è utile che il nostro giornale torni in modo ricorrente a parlare di sicurezza delle macchine e della normativa correlata, con particolare riferimento alla **Direttiva macchine 2006/42/CE**.

Infatti questi infortuni possono essere ridotti integrando la sicurezza nelle fasi di progettazione e di costruzione ed effettuando una corretta installazione e manutenzione.

In questo senso il **principio di integrazione della sicurezza** "prevede nell'ordine:

- eliminazione dei rischi in fase progettuale;
- riduzione dei rischi in fase progettuale;
- adozione di protezioni o dispositivi di sicurezza;
- evidenziazione, nelle istruzioni, dei rischi residui non eliminabili".

Ed è basandosi su queste considerazioni che sono state emanate nel tempo una serie di direttive comunitarie relative alle macchine che interessarono "la produzione, la commercializzazione delle macchine e la responsabilità dei vari soggetti coinvolti nelle attività lavorative ai fini della prevenzione infortuni".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20013] ?#>

A parlare in questi termini della normativa europea sulla sicurezza delle macchine è uno dei documenti pubblicati dal Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, a cura del Prof. Fabrizio Leccisi, in materia di " Organizzazione del cantiere".

Il documento "**La Direttiva Macchine (2006/42/CE)**" ricorda che la Direttiva Macchine rappresenta dal punto di vista tecnico un "insieme di regole per la produzione delle macchine e dal punto di vista amministrativo un insieme di adempimenti burocratici da soddisfare al momento della loro commercializzazione, prescrivendo che una macchina, per essere immessa sul mercato della UE, debba:

- risultare accettabilmente sicura" (rispetto dei R.E.S., i Requisiti Essenziali di Sicurezza, con analisi rischi e conseguente applicazione di norme tecniche);
- "essere costruita sulla base di un progetto tecnico disponibile in caso di contestazione (fascicolo tecnico);
- essere riconoscibile (targa costruttore e marcatura CE);
- essere accompagnata da un libretto (manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione);
- essere garantita da una assunzione di responsabilità da parte del fabbricante (dichiarazione di conformità)".

E in relazione ai "forti cambiamenti sia nell'ambito tecnologico che commerciale" e al "significativo aumento del numero di macchinari immessi sul mercato della UE provenienti da paesi extracomunitari", il Parlamento europeo ha emanato il 17 maggio 2006 la Direttiva 2006/42/CE ? in sostituzione della precedente direttiva 98/37/CE ? "includendo nell'ambito di applicazione attrezzature che ricadevano nell'ambito di altre direttive di prodotti o che erano escluse dall'ambito di tutte le direttive di prodotto, chiarendo le esclusioni di alcune macchine dall'ambito di applicazione della Direttiva ed inserendo R.E.S. relativi a nuove categorie di macchine e alla evoluzione tecnologica, rivedendo l'elenco delle macchine nell'allegato IV, dettando nuovi

criteri minimi, adeguandoli a quelli riportati nelle altre direttive, per la notifica degli organismi e determinando le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva".

Dunque la Direttiva Macchine ? chiamata anche MD (Machinery Directive) ? "è, in sostanza, un insieme di regole definite dalla CE, rivolto ai costruttori di macchine, che stabiliscono i Requisiti Essenziali per la Salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine con il fine di migliorare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo". La direttiva che avrebbe dovuto essere recepita entro il 29 giugno 2008 e applicata dal 29 dicembre 2009, in Italia è stata invece recepita con il D.Lgs. 17/2010 entrato in vigore il 6 marzo 2010.

Il documento ricorda brevemente il **campo di applicazione** della nuova Direttiva Macchine che "è stato riscritto per chiarire una serie di punti oggetto di interpretazioni disomogenee".

Il campo di applicazione comprende: macchine; attrezzature intercambiabili; componenti di sicurezza; accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; quasi-macchine. Ed è stato **esteso** a: ascensori da cantiere; apparecchi portatili a carica esplosiva (pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare) fino al 2011; apparecchi di sollevamento per persone con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s".

Dopo essersi soffermato sulla definizione di macchina e quasi macchina, il documento ricorda che nella parte introduttiva delle direttive di prodotto "sono posti i **considerando** che ne racchiudono la filosofia. I considerando non hanno forza legale e di solito non figurano nei recepimenti nazionali, tuttavia costituiscono un supporto per comprendere la direttiva. La Corte di giustizia europea potrebbe tenere in considerazione i considerando per accertare le intenzioni dei legislatori".

Inoltre la direttiva aggiunge **due nuovi elementi chiave**:

- "istituzione di un quadro giuridico entro il quale la sorveglianza del mercato possa svolgersi in modo armonioso;
- attenzione verso il consumatore".

E differenzia le macchine in **due grandi macro gruppi**:

- "macchine che devono essere certificate da Enti Terzi;
- macchine che possono essere autocertificate dal Produttore".

In particolare per le macchine comprese nell'allegato IV "la conformità ai requisiti è stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da appositi enti, organismi notificati. Per tutte le altre è sufficiente redigere e conservare il Fascicolo Tecnico della Costruzione per le macchine e la Documentazione Tecnica Pertinente per le quasi-macchine in accordo con quanto riportato nell'allegato V. Tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l'entrata in vigore della direttiva, devono riportare la marcatura CE ed essere accompagnate da appropriata documentazione. I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono accedere al mercato europeo".

Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta poi le esclusioni dal campo di applicazione della Direttiva macchine, e ricorda che, per ognuna delle possibili situazioni pericolose connesse al funzionamento di una macchina, la direttiva fissa "i principi da rispettare, i **Requisiti Essenziali di Sicurezza**, contenuti nell'allegato I, che il fabbricante deve rispettare. Gli obblighi previsti dai RES si applicano se sussiste il rischio corrispondente".

In particolare l'allegato I è suddiviso in 6 capitoli:

- I Requisiti essenziali di sicurezza e di salute generali per tutte le macchine;
- II Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per talune categorie di macchine agroalimentari, portatili e per la lavorazione del legno e materie assimilate;
- III Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per ovviare a rischi particolari dovuti alla mobilità delle macchine;
- IV Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per prevenire i rischi particolari dovuti ad una operazione di sollevamento;
- V Requisiti essenziali di sicurezza e di salute destinati ad essere utilizzati esclusivamente nei lavori sotterranei;
- VI Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per evitare i rischi particolari connessi al sollevamento ed allo spostamento delle persone".

E dunque il **fabbricante di una macchina** ha l'obbligo di:

- "espletare le Procedure di Valutazione della Conformità ai sensi dell'art. 12;
- accertare che la macchina soddisfi i Requisiti Essenziali di Sicurezza dell'Allegato I;
- costituire il Fascicolo Tecnico e fare in modo che sia disponibile, come da Allegato VII A;
- fornire il Manuale d'Uso e Manutenzione;
- redigere la Dichiarazione di Conformità ai sensi dell'Allegato II;
- apporre la Marcatura CE ai sensi dell'art. 16".

In questo senso l'applicazione del marchio CE è "l'ultima azione di una corretta produzione e che la macchina, sulla quale è apposto, è stata costruita nel rispetto di tutte le norme vigenti nell'ambito di utilizzo".

Concludiamo questa breve presentazione del documento ? che affronta nel dettaglio anche il tema della marcatura CE, della dichiarazione di conformità e delle sanzioni previste dal D.Lgs. 17/2010 ? ricordando che anche un soggetto che fabbrica una **macchina per uso personale** è "considerato un fabbricante e deve assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 17/2010".

In questo caso, si segnala che anche se la macchina "non viene immessa sul mercato, in quanto non è fornita dal fabbricante a un altro soggetto ma è utilizzata dal fabbricante stesso, tale macchina dovrà essere conforme alla direttiva macchine prima della messa in servizio". E questo vale analogamente "per un utilizzatore che fabbrica un insieme di macchine per uso personale".

Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, " [La Direttiva Macchine \(2006/42/CE\)](#)", materiale didattico a cura del Prof. Fabrizio Leccisi, a.a. 2013-2014 (formato PDF, 4.88 MB).

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it